I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1842/83 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1983

che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che il Consiglio adotti le norme generali del regime di aiuto per la cessione agli allievi delle scuole di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari delle voci 04.01 o 04.04 o della sottovoce 22.02 B, o di iogurt delle sottovoci 04.02 B, 18.06 D e 21.07 D della tariffa doganale comune ;

considerando che i beneficiari dell'aiuto comunitario, i quantitativi giornalieri massimi e le caratteristiche dei prodotti distribuiti devono essere definiti sul piano comunitario ;

considerando che la presente misura, per quanto riguarda il suo finanziamento, può essere assimilata a quella di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1209/83 (4) ;

considerando che, a seguito della modifica dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 804/68, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1080/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla cessione a prezzo ridotto di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi degli istituti scolastici (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1188/82 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'aiuto di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 804/68 è concesso per un periodo di almeno cinque anni a partire dalla campagna lattiera 1983/1984.

2. Beneficiari dell'aiuto sono gli allievi e gli studenti che frequentano un istituto scolastico da definirsi nelle modalità d'applicazione.

3. Per quanto riguarda il latte intero, l'aiuto comunitario è pari a 125 % del prezzo indicativo del latte valido per la campagna lattiero-casearia in questione.

Per quanto riguarda gli altri prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli importi dell'aiuto sono fissati tenendo conto dei componenti lattiero-caseari dei prodotti in questione.

Articolo 2

1. L'aiuto comunitario di cui all'articolo 1 è erogato :

a) per il latte intero, pastorizzato o che abbia subito un trattamento UHT ;

b) il latte intero addizionato di cioccolato o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o che abbia subito un trattamento UHT ;

c) lo iogurt al latte intero della voce 04.01 della tariffa doganale comune.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.
(3) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(4) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 6.
(5) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 8.
(6) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 7.

Secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, possono essere inclusi nell'elenco dei prodotti sovvenzionati :

a) il latte intero crudo ;

b) il latte semiscremato ;

c) il latte semiscremato addizionato di cioccolato o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o che abbia subito un trattamento UHT ;

d) il latte scremato ;

e) il latte scremato addizionato di cioccolato o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o che abbia subito un trattamento UHT ;

f) il latticello ;

g) lo iogurt allo zucchero, al cacao o alla frutta, contenente tali prodotti in una porzione massima da determinare ;

h) taluni formaggi da definire nelle modalità d'applicazione.

La Commissione può, nelle modalità d'applicazione, definire esigenze particolari, in particolare per quanto riguarda la qualità, ed ammettere deroghe relative al trattamento del latte.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono consegnati ad un istituto scolastico soltanto sino a concorrenza di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno di scuola. Tuttavia, tale quantitativo massimo può essere aumentato secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, qualora la natura dell'istituto scolastico consenta di evitare, per i prodotti in questione, la deviazione dalla loro destinazione.

Articolo 3

La presente misura è, in proporzione da determinarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, una delle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1080/77 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-J. ROHR